

**REGIONE MARCHE**

Servizio Politiche Agroalimentari-  
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro e Urbino  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA  
Tel. 0721.8063651 - Fax 071.8063049

**VADEMECUM PER GLI IMPEGNI DELLA M. 14.1 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI" DEL PSR MARCHE 2014-2020****GRADUATORIA APPROVATA CON DDS n. 213/AEA del 13/06/2017 .**

MISURA 14 - BENESSERE ANIMALE				
DEFINIZIONE DEI METODI DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'				
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento				
MACROAREA	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'	COSA DEVE FARE L'ALLEVATORE	COSA CONTROLLA AGEA	N.
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura	Attestato di partecipazione rilasciato da un organismo riconosciuto dalla Regione Marche (da ottenere entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria).	Deve partecipare, almeno una persona per azienda, ad un corso di formazione riconosciuto dalla Regione Marche ed ottenere l'attestato entro il 13/6/2019. Anche coloro che con il vecchio PSR (M. 2.1.5) avevano già fatto il corso debbono comunque ripetere la formazione che ha una durata superiore e argomenti più specifici rispetto al precedente . Per iscriversi al corso rivolgersi a Regione Marche, IZSUM, OO.PP.	Verifica che il beneficiario disponga di un attestato di partecipazione al corso di formazione di 20 ore sulle tematiche oggetto della misura. L'attestato deve essere intestato al beneficiario o a persona alla quale sia stata affidata stabilmente, da parte del beneficiario, la gestione dell'allevamento. Nel caso di subentro, qualora l'azienda risulti priva di un soggetto formato (ai sensi del passo 1), il subentrante è tenuto a provvedere alla formazione di almeno una persona (con un corso della durata di 20 ore) entro un anno dal verificarsi dell'evento. Il cedente è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di 20 ore qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno, mentre il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione se il subentro avviene nell'ultimo anno di impegno.	<b>1</b>
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario	Stipulare un contratto professionale con il veterinario (entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria) ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle tre visite annuali su apposito registro.	Entro il 14/08/2017 l'allevatore ha l'obbligo di stipulare un contratto di assistenza sanitaria della durata di almeno un anno con un VETERINARIO iscritto all'Ordine. Le visite devono essere almeno tre nell'arco dell'anno solare, con cadenza quadrimestrale, e ciascuna documentata da una	Verifica la presenza di un contratto di assistenza sanitaria della durata minima di 1 anno con un veterinario. Verifica che nel registro siano annotate le visite effettuate, con indicazione della data; esse devono essere avvenute almeno con cadenza quadrimestrale. Verifica la presenza delle fatture rilasciate dal veterinario per i servizi erogati. Qualora le fatture vengano emesse con cadenza annuale, la verifica riguarderà l'annualità precedente.	<b>2</b>

**REGIONE MARCHE**

Servizio Politiche Agroalimentari-  
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro e Urbino  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA  
Tel. 0721.8063651 - Fax 071.8063049

		fattura o documento fiscale equivalente rilasciati dal veterinario, da conservarsi nell'apposito registro. Nelle fatture e/o documenti equivalenti deve essere espressamente indicato : "prestazione riferita agli impegni della M. 14.1 -Benessere Animale del PSR Marche 2014-2020". Le visite devono essere annotate su apposito registro, indicando la data del sopralluogo, gli interventi svolti, la firma ed il timbro del veterinario.		
Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	Stipulare un contratto professionale con il veterinario alimentarista (entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria) ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle due visite annuali su apposito registro.	Entro il 14/08/2017 l'allevatore ha l'obbligo di stipulare un contratto professionale con un veterinario e/o alimentarista esperto in razionamenti ed alimentazione animale. Tale figura deve essere differente rispetto al Veterinario sopraindicato (il professionista deve aver sostenuto specifici esami di alimentazione animale e deve avere comprovata esperienza nella formulazione della dieta). Le visite devono essere almeno 2 nell'arco dell'anno solare, con cadenza semestrale, e ciascuna documentata da una fattura o documento fiscale equivalente rilasciati dall'esperto alimentarista da conservarsi nell'apposito registro. Nelle fatture e/o documenti equivalenti deve essere espressamente indicato: "prestazione riferita agli impegni	Verifica la presenza di un contratto di servizio tra l'azienda e un libero professionista (veterinario e/o alimentarista esperto in razionamenti ed alimentazione animale. Verifica, tramite attestazione di iscrizione ad ordine o ad associazione professionale, che l'esperto in razionamenti ed alimentazione animale non sia un dipendente di un mangimificio. Verifica che siano state effettuate almeno 2 visite per anno di impegno. Le visite saranno registrate sull'apposito registro che dovrà contenere: * la data di esecuzione della visita; * le indicazioni circa la dieta proposta; * timbro e firma del soggetto incaricato. Verifica la presenza delle fatture dettagliate per i servizi resi dall'esperto alimentarista. Qualora le fatture vengano emesse con cadenza annuale, la verifica riguarderà l'annualità precedente.	<b>3</b>

**REGIONE MARCHE**

Servizio Politiche Agroalimentari-  
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro e Urbino  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA  
Tel. 0721.8063651 - Fax 071.8063049

		della M. 14.1 –Benessere Animale del PSR Marche 2014-2020”. Le visite devono essere annotate sul medesimo registro, indicando la data di esecuzione della visita in azienda, la ragione formulata i e la firma ed il timbro del professionista.		
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali	Conservare l'esito delle analisi semestrali sul mangime o mais da granella per la ricerca di aflatossine ( entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria)	L'alimentarista o tecnico specializzato (biologo, agronomo etc.) provvede a prelevare almeno con cadenza semestrale un campione di mangime e/o mais da granella presenti in aziende. I campionamenti dovranno essere eseguiti in base ai metodi specificati dal MINISTERO DELLA SALUTE attraverso le LINEE GUIDA PER IL CAMPIONAMENTO AI FINI DEL CONTROLLO UFFICIALE DEI MANGIMI. Detti campioni debbono essere analizzati tramite controllo multi screening (cromatografia liquida ad alta prestazione) presso un laboratorio accreditato per la ricerca dell' <i>Aflatossina B1</i> , <i>Ocratossina</i> e <i>Zearalenone</i> . Il rapporto analitico deve essere conservato all'interno del fascicolo di controllo come anche le singole relazioni dell'alimentarista che dovranno contenere timbro e firma dello stesso, la data di esecuzione della visita, le modalità di prelievo del campione e una valutazione degli esiti degli accertamenti analitici. Il controllo	Verifica che siano state effettuate almeno 2 visite (ogni sei mesi) per anno di impegno durante le quali saranno stati prelevati campioni dei mangimi da un alimentarista o tecnico specializzato (biologo, agronomo etc.). Le visite saranno attestate dalle relazioni di un alimentarista, cioè un libero professionista esperto in razionamenti ed alimentazione animale (sono escluse le consulenze dei dipendenti dei mangimifici), che dovranno contenere: timbro e firma dell'alimentarista, la data di esecuzione della visita, le modalità di prelievo del campione ed una valutazione degli esiti degli accertamenti analitici. Il controllo in loco dovrà verificare la situazione relativa agli anni di impegno precedenti a quelli oggetto del controllo (a partire dalla data del 13/06/2017). Verifica la presenza delle analisi semestrali sul mangime e o mais da granella per la ricerca di aflatossina B1, ocratossina e zearalenone. Verifica che le analisi siano state effettuate tramite controllo multi screening (cromatografia liquida ad alta prestazione) e che la presenza di aflatossina B1, ocratossina e zearalenone sia entro i limiti previsti dalla normativa vigente.	<b>4</b>

**REGIONE MARCHE**

Servizio Politiche Agroalimentari-  
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro e Urbino  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA  
Tel. 0721.8063651 - Fax 071.8063049

		in loco dovrà verificare la situazione relativa agli anni di impegno precedenti a quelli oggetto di controllo (a partire dal 13/06/2017).		
Qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico)	Conservare l'esito dell'analisi chimica e batteriologica effettuata da ARPAM o Laboratorio accreditato( entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria)	<p>Chiedere al veterinario contrattualizzato per l'assistenza sanitaria o all'alimentarista o tecnico specializzato (biologo, agronomo etc.) di prelevare campioni di acqua almeno una volta l'anno presso la fonte di abbeverata (tazzette, vasche, abbeveratoi) degli animali, utilizzando 5 contenitori sterili in materiale plastico da 150 ml l'uno (tipo quelli per l'esame delle urine) di cui 4 per gli accertamenti di natura microbiologica ed 1 per gli accertamenti chimici. I campioni devono essere conferiti in Laboratorio in giornata, meglio se refrigerati. I parametri da monitorare sono quelli di seguito indicati (fonte IZSUM):</p> <p><b>PH 6,5 - 9,5;Durezza &lt;50 ° F ; Ione ammonio &lt;0,05 mg/L;Ione nitrico &lt;50 mg/L;Ione nitroso &lt;0,5 mg/L;Ione cloruro &lt;25mg/L;Microrganismi vitali a 36 gradi &lt;1000 UFC/ml;Coliformi totali Assenti; E.coli Assenti</b></p> <p>Il rapporto di prova deve essere conservato all'interno del fascicolo di controllo ; il veterinario contrattualizzato riporta una valutazione degli esiti degli accertamenti analitici sull'apposito registro, sulla scorta dei valori di riferimento forniti da IZSUM.</p>	Verifica la presenza dell'esito dell'analisi chimica e batteriologica effettuata da laboratorio accreditato. Verifica che i parametri analizzati siano quelli forniti dall'Istituto. Verifica che il veterinario abbia annotato su apposito registro la valutazione degli esiti delle analisi effettuate. Verifica che sia stato conservato l'esito dell'analisi chimica e batteriologica per tutti gli anni di impegno.	<b>5</b>



Corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la qualità del prodotto igienico sanitario impiegato. Conservare le relative fatture di acquisto ( dalla data di approvazione della graduatoria)	<b>Solo per allevamenti di bovini da latte.</b>  Dal <b>13/6/2017</b> compilare apposito registro in cui annotare la quantità e qualità del prodotto igienico sanitario impiegato per la pulizia delle gabbiette e/o box per i vitelli dei bovini da latte. Registrare anche la quantità di disinfettante acquistata, conservare nel registro le relative fatture di acquisto. AGEA verificherà la quantità di prodotto giacente rispetto a quello annotato sul registro in entrata. Le gabbiette vuote non devono essere imbrattate di materiale fecale, quelle occupate dal vitello devono avere una lettiera rinnovata.	Verifica in azienda la presenza di gabbiette e/o box singoli e multipli per i vitelli dei bovini da latte. Il beneficiario, dalla data di approvazione della graduatoria, deve compilare un registro in cui annota la quantità e qualità del prodotto igienico sanitario impiegato Verifica la presenza dell'apposito registro in cui è annotata, con cadenza mensile, la quantità del prodotto igienico sanitario impiegato per la pulizia delle gabbiette. Verificare la presenza delle fatture di acquisto del prodotto igienico sanitario utilizzato. Verifica la presenza di prodotti per la gestione igienico sanitaria delle gabbiette in azienda e verifica le quantità di prodotto giacente rispetto a quanto annotato nell'apposito registro. Verifica visivamente che le gabbiette siano in condizioni igienico sanitarie adeguate. Le gabbiette vuote non devono essere imbrattate di materiale fecale, quelle occupate dal vitello devono avere una lettiera rinnovata.	<b>6</b>
Sistematica cura dei piedi degli animali	Compilare un registro in cui si annotano gli interventi di masalca. Conservare le fatture rilasciate da personale qualificato (entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria)	Da 13/8/2017 Compilare un registro da cui risulti che il veterinario contrattualizzato abbia effettuato una visita aziendale per la verifica dello stato di salute dei piedi degli animali ed eventualmente prescritto gli interventi da adottare. Devono quindi successivamente essere annotati gli interventi di masalca richiesti dal veterinario nonché l'intervento di masalca effettuato almeno una volta l'anno su tutti gli animali, dopo prescrizione del veterinario. Gli interventi di masalca devono essere effettuati da personale specializzato	Verifica la presenza e la compilazione di un apposito registro in cui viene annotato l'intervento annuale di masalca reso necessario dalla visita aziendale del veterinario che, dopo aver verificato lo stato dei piedi degli animali, valuta necessario l'intervento di masalca. Verifica sul registro che gli interventi per la cura dei piedi degli animali siano stati effettuati entro la visita successiva del veterinario e che almeno una volta all'anno, se necessaria, sia stata praticata la cura dei piedi a tutti gli animali. L'intervento di masalca è obbligatorio se richiesto dal veterinario ed annotato nell'apposito registro. Verifica la presenza delle fatture nel caso in cui gli interventi di masalca vengano effettuati da un maniscalco o da personale qualificato. <b>Gli interventi di masalca possono essere praticati dagli stessi beneficiari se in possesso di attestato di partecipazione a corso abilitante.</b> <b>Nel caso in cui gli interventi di masalca sono eseguiti dallo stesso allevatore è necessario acquisire il relativo attestato di partecipazione a corso professionale.</b>	<b>7</b>

**REGIONE MARCHE**

Servizio Politiche Agroalimentari-  
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro e Urbino  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA  
Tel. 0721.8063651 - Fax 071.8063049

		(esperto maniscalco) o dal veterinario contrattualizzato, purché in possesso di attestato di partecipazione ad un corso professionale. Conservare le fatture nel registro. Solo l'allevatore di ovini può eseguire autonomamente gli interventi di mascalcia, purché in possesso di un attestato di partecipazione a corso professionale. IZSUM organizzerà un corso		
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti	Stipulare un contratto con ditta specializzata ( entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria) ed obbligo della registrazione della fattura emessa per ognuno dei tre interventi su apposito registro	Entro 13/8/2017 fare contratto con ditta specializzata per la lotta regolare ai roditori ed agli infestanti almeno una volta ogni 4 mesi . Dopo ogni intervento la ditta deve rilasciare una fattura che riporti la dicitura "prestazione riferita agli impegni della M. 14.1 -Benessere Animale del PSR Marche 2014-2020"che dovrà essere conservata all'interno del fascicolo di controllo.	Il beneficiario entro due mesi dalla approvazione della graduatoria regionale deve aver stipulato un contratto con ditta specializzata. Verifica la registrazione della fattura emessa per ognuno dei tre interventi richiesti. Verifica la presenza di copia delle fatture attestanti l'effettuazione degli interventi di lotta ai roditori e agli infestanti. Verifica che le fatture riportino le date di esecuzione dei vari interventi e la descrizione degli stessi, che dovranno risultare in numero minimo di tre per anno di impegno (effettuati ogni 4 mesi salvo diversa indicazione del veterinario) per le derattizzazioni e la lotta agli infestanti.	<b>8</b>
Definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	Delimitare un'area del ricovero da adibire ad infermeria ( entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria)	Entro il 13/8/2017 occorre definire un'area dedicata ad infermeria con le seguenti caratteristiche: capacità del 3% sulla totalità degli animali allevati (con riferimento ai capi verificati al momento della domanda iniziale del 2016); bovini 4 mq/capo, ovini 2,5 mq/capo. L'infermeria deve essere	<b>PER INFERMERIA</b> Verifica la presenza dell'area di infermeria. In presenza di area di infermeria, durante il primo anno di impegno, verifica che alla data di presentazione della domanda di sostegno tali strutture non fossero state già realizzate. La verifica verrà effettuata controllando la eventuale documentazione fotografica prodotta dall'azienda a tale scopo o le fatture di acquisto dei materiali o servizi utilizzati per la loro realizzazione, che dovranno riportare una data di emissione successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno. Verifica la presenza, nelle stalle o nelle loro vicinanze, di adeguati spazi destinati ad infermeria. Devono essere presenti tanti spazi quante sono le specie per codice ASL riportate nella relazione tecnica allegata alla	



		<p>correttamente identificata da apposito cartello, separata mediante struttura divisoria che non consenta il contatto con gli animali, facilmente lavabile e disinfettabile, devono essere presenti fonti di abbeverata e mangiatoie.</p> <p>I</p> <p>In caso di Quarantena: struttura necessaria solo per chi acquista animali provenienti da altri allevamenti. Deve essere ubicata in maniera sufficientemente distante dal resto degli animali allevati. Soggiorno minimo in quarantena almeno 21 gg. Per la grandezza fare riferimento alla media annua dei soggetti acquistati e destinati a rimonta negli anni precedenti. Stessi spazi capi /mq. come per infermeria.</p>	<p>domanda.</p> <p>Determina il numero di animali da utilizzare per il dimensionamento degli spazi dedicati ad infermeria da prevedere per ciascuna specie animale / codice ASL. Questo sarà pari al numero di animali registrato in BDN alla data di rilascio della domanda di sostegno per ciascuna specie e codice ASL. La superficie minima [mq] che gli spazi dedicati ad infermeria dovranno avere per ciascuna specie e per ciascun codice ASL sarà pari a : a) numero di bovini x 0,03 x 4; b) numero di ovini x 0,03 x 2,5; c) numero di suini x 0,03 x 2,25.</p> <p>Determina, attraverso misurazione, la superficie di ciascuno spazio adibito ad infermeria previsto per codice ASL e specie animale. Verifica che ciascuna di tali superfici sia maggiore o uguale a quella minima richiesta e determinata in precedenza.</p> <p>In caso di realizzazione di una infermeria, verificare che sia stata correttamente identificata da apposito cartello e che sia stata realizzata in un'area esterna alla stalla o se interna, sia separata tramite pareti divisorie, che impediscano il contatto tra gli animali. L'infermeria deve essere dotata di sistemi di alimentazione e abbeveraggio propri e risultare facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p><b>PER QUARANTENA</b> Verifica, attraverso la dichiarazione del titolare e la conferma dalla BDN, che l'allevamento utilizza in rimonta soggetti provenienti da altri allevamenti.</p> <p>Le verifiche non si effettuano se l'allevamento non ricorre alla rimonta esterna</p> <p>Verifica la presenza, nelle vicinanze della stalla, di adeguati spazi destinati a quarantena. Devono essere presenti tanti spazi quante sono le specie per codice ASL.</p> <p>Verifica sul Registro di Stalla che tutti gli animali acquistati siano stati almeno 21 giorni in quarantena, fatta eccezione per quegli animali acquistati da meno di 21 giorni, i quali devono ancora essere nella stalla di quarantena.</p> <p>Determina il numero di animali da utilizzare per il dimensionamento degli spazi dedicati a quarantena da prevedere per ciascuna specie animale / codice ASL. Questo sarà pari alla media annua dei soggetti acquistati e destinati a rimonta riscontrati in BDN.</p> <p>La superficie minima [mq] che gli spazi dedicati a quarantena dovranno avere per ciascuna specie e per ciascun codice ASL sarà pari a : a) numero di bovini x 4; b) numero di ovini x 2,5; c) numero di suini x 2,25;</p> <p>Determina, attraverso misurazione, la superficie di ciascuno spazio adibito a quarantena previsto per codice ASL e specie animale. Verifica che ciascuna di tali superfici sia maggiore o uguale alla minima richiesta calcolata con il passo precedente. Essa deve essere dotata di sistemi di alimentazione, abbeveraggio propri</p>	<p>9</p>
--	--	--	--	----------





			oltre a sistemi di cattura; essa deve essere facilmente lavabile e disinfettabile.	
--	--	--	--	--

<b>Azione 2 - ammodernamento delle condizioni di stabulazione</b>				
<b>MACROAREA</b>	<b>METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'</b>			
Tipologia di allevamento a stabulazione libera	Assenza di capi legati ( entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria)	Entro il 13/6/2018 l'allevatore di bovini da latte e da carne, deve modificare il tipo di allevamento da stabulazione fissa a stabulazione libera, per almeno il 60% dei capi presenti in stalla (l'obiettivo finale deve essere di far stare tutti gli animali a stabulazione libera). Quindi prevedere i lavori di trasformazione della stalla, da eseguirsi dopo autorizzazione edilizia se del caso.	<p>Gli interventi necessari alla modifica del sistema di stabulazione devono essere completati entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria regionale in modo da consentire la stabulazione libera ad almeno il 60% dei capi presenti in azienda.</p> <p>Verifica che gli interventi necessari all'adeguamento della stalla alla tipologia di allevamento a stabulazione libera siano stati realizzati dopo la presentazione della domanda di sostegno (15 giugno 2016).</p> <p>Il rispetto dei passi precedenti è verificato attraverso la consultazione dei titoli autorizzativi (permesso a costruire o SCIA o CILA o CIL) in possesso del beneficiario.</p> <p>Verificare che almeno il 60% di tutti i capi sia allevato a stabulazione libera (box, paddock o pascolo) .</p> <p>La verifica della percentuale del 60 % di capi allevati a stabulazione libera fa riferimento ai capi indicati nel registro di stalla ed in BDN al momento del controllo.</p>	<b>10</b>
Corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza del materiale da lettiera e la quantità impiegata nella distribuzione in stalla. Conservare le fatture di acquisto della paglia o materiale similare, se del caso (entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria)	L'allevatore, a suo delegato, deve compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza del materiale da lettiera e la quantità impiegata nella distribuzione in stalla. Conservare le fatture di acquisto della paglia o materiale similare, se del caso (entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, comunque non appena completata la trasformazione della stalla in box). Occorre prevedere 2 kg di	<p>Verifica che la lettiera risulti in idonee condizioni igienico-sanitarie e di confort attraverso la "valutazione dell'indice di pulizia della vacca".</p> <p>Il controllo riguarda il grado di sporcizia degli animali: ottimale se l'animale risulta pulito; accettabile se la sporcizia è limitata alle zampe ed al ventre; scadente se la sporcizia riguarda le natiche.</p> <p>Verifica la presenza e la corretta compilazione di un apposito registro in cui sia annotata la quantità e la provenienza del materiale da lettiera utilizzato, nonché le date di impagliamento (almeno 2 volte a settimana) e le date di rimozione della lettiera (almeno 2 volte all'anno).</p>	<b>11</b>



**REGIONE MARCHE**

Servizio Politiche Agroalimentari-  
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro e Urbino  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA  
Tel. 0721.8063651 - Fax 071.8063049

		<p>paglia a capo bovino (UBA per le altre specie) al giorno ed eseguire l'impagliamento almeno due volte a settimana e prevedere la rimozione totale della lettiera almeno due volte l'anno.</p>	<p>Verifica in BDN il numero medio di animali presenti in azienda nel periodo controllato, suddivisi secondo le seguenti categorie: 1) ovini; 2) bovini da latte; 3) bovini da carne. Verifica il numero di animali della specie suina presenti nel registro di stalla. Verifica la quantità di paglia necessaria al soddisfacimento dell'impegno, utilizzando il seguente parametro: 2 Kg/UBA/giorno. Verifica dai dati aziendali, se disponibili, la quantità di granella prodotta dall'azienda, applicando i seguenti parametri di resa media: 1) Avena: 31 q.Li/ha; 2) Farro: 24 q.Li/ha; 3) Frum. Duro: 39 q.Li/ha; 4) Frum tenero: 48 q.Li/ha; 5) Orzo: 38 q.Li/ha. Sulla base del dato della granella, di cui al passo precedente, calcolare la quantità di paglia prodotta, assumendo il dato che la paglia rappresenta il 45% del totale della biomassa prodotta (granella + paglia). <b>Avena paglia q.li/ha 25</b> <b>Farro paglia q.li/ha 19</b> <b>Frumento duro paglia q.li/ha 32</b> <b>Frumento tenero paglia q.li/ha 39</b> <b>Orzo paglia q.li/ha 31</b> Verifica attraverso le fatture di acquisto la paglia acquistata da terzi. Dalla verifica delle fatture di vendita emesse, determina la quantità di paglia ceduta a terzi. Utilizzando i risultati dei Passi precedenti, determina la quantità di paglia (q.Li) complessivamente a disposizione dell'azienda nel periodo controllato: sommare le quantità calcolate utilizzando i Passi 4, 5 e 6 e sottrarre le quantità di cui al Passo 7 Verificare che la quantità di paglia di cui al Passo 8, sia maggiore o uguale alla quantità di paglia necessaria al soddisfacimento dell'impegno, calcolata al Passo 3</p>	
--	--	--	---	--



<b>Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno</b>				
<b>MACROAREA</b>	<b>METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'</b>			
<p>Tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo</p>	<p>Delimitazione catastale dell'area adibita a pascolo (verifica sul fascicolo aziendale della superficie a pascolo disponibile e calcolo delle UBA/ha che non debbono essere superiori a 2 UBA/ha nel periodo di pascolo) - (da attivare entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria).</p>	<p>L'allevatore o suo delegato deve verificare sul fascicolo aziendale la superficie a pascolo disponibile, codici colturali e raggruppamenti colturali quasi tutti validi, e calcolare le UBA/ha che non debbono essere superiori a 2 UBA/ha nel periodo di pascolo, almeno 8 ore la giorno per almeno 180/giorni anno anche non continuativi per tutte le specie) - (da attivare entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, cioè dal primo periodo di pascolo utile dopo il 13/6/2017).L'allevatore o suo delegato deve quindi compilare un registro di Pascolamento per il Benessere degli animali riportante la data di uscita al pascolo, il n. totale dei capi presenti in azienda a quella data, il n. dei capi effettivamente usciti al pascolo, l'ora di uscita e di rientro giornaliera dalla stalla . Almeno il 60% degli animali deve essere portato al pascolo.</p>	<p>Verifica se in BDN risultino pascoli presso i quali sono transitati i capi del soggetto richiedente, in qualità di detentore, durante l'anno di campagna richiesto.  Se il Passo 1 è verificato, acquisire dalla BDN, per ciascun pascolo utilizzato dal Beneficiario, il numero totale di capi e di giorni di presenza al pascolo per le varie categorie di animali, appartenenti alle specie bovini ed ovini, detenuti dal Beneficiario  Determina la superficie foraggera in carico al Beneficiario associata a ciascuno dei pascoli di cui ai Passi precedenti. Tale quantità verrà determinata dal controllore sulla base della localizzazione delle particelle catastali costituenti il pascolo.  Verificare che la permanenza media al pascolo degli animali sia uguale o maggiore di 180 giorni. Qualora essa risulti inferiore a tale limite, determinare la riduzione percentuale intervenuta. Verificare che il carico di bestiame sul pascolo, nel periodo considerato sia minore di 2 UBA/ha x anno. Il valore del carico si ottiene dividendo il valore del numero di giorni di permanenza al pascolo per 365 e moltiplicando il risultato per il coefficiente UBA della categoria considerata; il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per il numero di capi associato alla categoria medesima; sommare i valori di UBA di ciascuna categoria, così ottenuti. Dividere il valore totale ottenuto per la superficie foraggera associata al pascolo ricavata con il Passo 3. Se il carico di bestiame (UBA/ha) è maggiore di 2, determinare il valore percentuale di supero del limite.</p> <p>Verifica la presenza del Registro di Pascolamento per il Benessere Animale compilato per ciascuna delle specie ammesse al sostegno. Verifica la completezza delle informazioni contenute nel Registro di Pascolamento per il Benessere Animale : * Data di uscita al pascolo; * Numero totale di capi presenti in azienda; * di cui usciti al pascolo; * ora</p>	<b>12</b>

**REGIONE MARCHE**

Servizio Politiche Agroalimentari-  
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro e Urbino  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA  
Tel. 0721.8063651 - Fax 071.8063049

			<p>di uscita dalla stalla; * ora di rientro nella stalla.</p> <p>Dalla verifica del Registro di Pascolamento per il Benessere Animale, conteggiare il numero di giorni per i quali siano stati portati al pascolo, per un minimo di 8 ore, un numero di animali maggiore del 60% del totale.</p> <p>Se il numero dei giorni utili per il pascolamento, calcolati con il Passo 3, è inferiore a 180, determinare il valore percentuale della riduzione.</p> <p>Determina il numero di UBA presenti in azienda per le specie ammesse al sostegno alla data del controllo in loco.</p> <p>Utilizzando i valori ottenuti con i Passi 4 e 5, calcolare il carico di bestiame annuo, così determinato: dividere il numero dei giorni utili per il pascolamento (di cui al Passo 4) per 365 e moltiplicare il valore così ottenuto per il numero di UBA complessive (di cui al Passo 5). Dividere il valore così ottenuto per la superficie foraggera presente sul Fascicolo Aziendale e limitrofa all'azienda (non ricadente cioè in pascoli presenti in BDN).</p> <p>Se il valore del carico di bestiame ottenuto con il Passo 6 è maggiore di 2 UBA/ha, determinare il valore percentuale in eccesso.</p>	
Integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza degli alimenti e la quantità impiegata nella distribuzione. Conservare le relative fatture di acquisto. (entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria)	L'allevatore o suo delegato deve compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza degli alimenti e la quantità impiegata nella distribuzione. Conservare le relative fatture di acquisto; in caso di reimpieghi aziendali devono risultare sul fascicolo aziendale le colture di provenienza. Occorre seguire le istruzioni del veterinario aziendale cui spetta di attestare la "fase stagionale critica" e l'integrazione alimentare stabilita dall'alimentarista. (entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, comunque da effettuarsi nel periodo di pascolamento )	Nel caso in cui si verifichi una "fase stagionale critica" attestata dal veterinario aziendale, verifica che la razione alimentare sia stata integrata del quantitativo minimo previsto dall'alimentarista consulente aziendale. In caso di utilizzo di prodotti reimpiegati dimostrare che questi provengano da colture praticate in azienda attraverso la verifica dell'uso del suolo sul fascicolo aziendale. In caso di acquisto conservare le fatture di acquisto del materiale utilizzato.	<b>13</b>

**REGIONE MARCHE**

Servizio Politiche Agroalimentari-  
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro e Urbino  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA  
Tel. 0721.8063651 - Fax 071.8063049

<p>Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità</p>	<p>Conservare l'esito delle analisi ed in caso di necessità di intervento veterinario conservare e registrare la relativa fattura su apposito registro( dalla data di approvazione della graduatoria)</p>	<p>Chiedere al veterinario contrattualizzato per l'assistenza sanitaria di prelevare un campione di feci di almeno 30/40gr direttamente dall'ampolla rettale. Il materiale fecale deve essere raccolto utilizzando un contenitore sterile in materiale plastico da 150 ml (tipo quelli per l'esame delle urine) per ciascun capo prelevato. Ciascun contenitore deve essere identificato con la marca auricolare dell'animale sottoposto a prelievo. I campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione e conferiti presso un Laboratorio accreditato entro 2 gg dal prelievo. I campioni devono essere sottoposti ad accertamenti copro-microscopici quali-quantitativi tipo McMaster e/o Flotac (concentrazione ed arricchimento del campione). Gli accertamenti devono essere effettuati al rientro della monticazione estiva. Il rapporto di prova deve essere conservato all'interno del fascicolo di controllo. Il veterinario contrattualizzato riporta una valutazione degli esiti degli accertamenti analitici sull'apposito registro e stabilisce per una eventuale terapia antiparassitaria.</p>	<p>Determina il numero di capi presenti in azienda alla data di effettuazione del prelievo del campione sottoposto ad analisi; il numero dei capi bovini ed ovini sarà acquisito dalla BDN; il numero dei capi di suini, dalla verifica del Registro di Stalla. Il mancato rispetto dell'EC11962 comporta l'esclusione della domanda. Verifica che il campione prelevato e sottoposto ad analisi sia almeno l'1% dei capi presenti in azienda, determinati con il Passo 1, e che sia formato almeno da un minimo di 3 capi. Verifica che le analisi effettuate siano conformi ai parametri di riferimento per il controllo parassitologico, come da valutazione del veterinario contrattualizzato riportata su specifico registro.</p>	<p><b>14</b></p>
---	---	--	--	------------------



<b>Azione 4 - pratiche che evitano la mutilazione o castrazione degli animali</b>				
<b>MACROAREA</b>	<b>METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'</b>			
Uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni	Stipula di un contratto professionale con il veterinario ( entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria) ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle sei visite annuali su apposito registro	Chiedere al veterinario contrattualizzato per l'assistenza sanitaria (entro 13/08/2017) l'esecuzione di almeno sei visite annue ad intervalli di almeno 45 gg. Il veterinario deve rilasciare una fattura per ciascuna visita che riporti la dicitura "prestazione riferita agli impegni della M. 14.1 – Benessere Animale del PSR Marche 2014-2020"che dovrà essere conservata all'interno del fascicolo di controllo. Le visite devono essere annotate su apposito registro, indicando la data del sopralluogo, gli interventi svolti, la firma ed il timbro del veterinario. Verificare sul registro dei trattamenti terapeutici dell'Azienda l'utilizzo dei farmaci anestetici od antinfiammatori eventualmente utilizzati.	Verifica la presenza di un contratto di assistenza zootecnica con esperti zootecnici (veterinari, laureati in scienze agrarie, laureati in scienze della produzione animale, periti agrari, agrotecnici), stipulato entro 2 mesi dalla data di approvazione della graduatoria. Verificare la registrazione delle fatture emesse, per ognuna delle 6 visite annuali per l'assistenza zootecnica, sull'apposito registro. Verifica, dalla documentazione di cui al passo precedente, che tra le visite effettuate sia trascorso un intervallo di tempo di almeno 45 giorni. Verifica sul Registro di Stalla che il numero di mutilazioni e castrazioni effettuate è inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001 e delle eventuali prescrizioni veterinarie. Verifica dalla consultazione delle fatture di acquisto che nelle pratiche di mutilazione e/o castrazione degli animali siano stati utilizzati anestetici, analgesici ed antinfiammatori.	<b>15</b>